

Ramo di servizio	Posto vacante	Stipendio Fr.	Termine d'iscrizione	Requisiti
Dipartimento delle Finanze e delle Dogane (Amministrazione delle Dogane.)	3 ufficiali delle guardie di confine di II classe.	4800 a 8400 rispett. 4700 a 8280	27 febbraio 1941  2-1	Ufficiale dell'armata svizzera (truppe di combattimento); i candidati devono avere almeno il grado di assistente doganale di I classe.
Indirizzarsi per iscritto alla Direzione di Circondario delle dogane a: Basilea, Sciaffusa, o Coira.				
Dipartimento delle Poste e delle Ferrovie.	Funzionario del controllo di II event. I classe.	6000 a 9600 event. 7500 a 11100	17 febbraio 1941  2-2	Buona istruzione generale, conoscenza profonda dell'esercizio delle ferrovie, padronanza delle lingue tedesca e francese, conoscenza dell'italiano.
Indirizzarsi per iscritto all'Ufficio federale dei trasporti. Entrata in servizio il più presto possibile.				

## Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

È stata pubblicata, per cura della Cancelleria federale, una nuova edizione italiana della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 con le modificazioni e le aggiunte apportatevi fino al 1° febbraio 1931 e con allegata la legge federale del 29 dicembre 1920 sugli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento.

Il prezzo è di fr. 1.20 l'esemplare (aggiungere 10 ct. per il porto).  
Per spedizione contro rimborso postale il porto è ct. 25.

Rivolgersi all'Amministrazione degli stampati  
della Cancelleria federale in Berna.

# FOGLIO FEDERALE

Anno XXIV

Berna, 20 febbraio 1941.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: **fr. 2.-** l'anno per gli abbonati paganti al *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* e per gli abbonati di lingua italiana al *Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni*, e **fr. 10.-** per i soli abbonati al *Foglio federale*. Rivolgersi all'Amministrazione del *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* in Bellinzona.

### CIRCOLARE N. 29

#### Oggetto:

Sospensione delle esecuzioni durante la mobilitazione dell'esercito (art. 57 LEF).

Losanna, 7 febbraio 1941.

## IL TRIBUNALE FEDERALE

alle

**Autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti  
e, per il loro tramite, agli Uffici di esecuzione.**

A tenore dell'ordinanza 24 gennaio 1941 del Consiglio federale, l'art. 57 della legge sull'esecuzione e sul fallimento è stato sostituito, per la durata del servizio attivo, da nuove disposizioni. Il fondamento giuridico della nostra circolare n° 27 del 4 ottobre 1939 è quindi venuto a mancare e le istruzioni da essa impartite agli Uffici richiesti di procedere ad un atto esecutivo contro un debitore al beneficio d'una sospensione dell'esecuzione vanno adattate alle nuove disposizioni.

V'invitiamo quindi a dare agli Uffici sottoposti alla vostra vigilanza le seguenti istruzioni:

1. Quando non si può procedere ad un atto esecutivo, perchè il debitore è al beneficio della sospensione dell'esecuzione a' sensi degli articoli 16 e seguenti della prefata ordinanza, l'Ufficio dovrà informarsi, in virtù dell'art. 17, circa l'anno di nascita, l'incorporazione militare e l'indirizzo militare del debitore.

2. Ottenute queste informazioni, l'Ufficio inviterà il comando militare competente a comunicargli, a tempo debito, la data alla quale il debitore sarà stato licenziato o mandato in congedo. A tale uopo l'Ufficio si servirà del modulo speciale qui sotto riprodotto, che si procurerà presso la Centrale federale degli stampati (Cancelleria federale) a Berna. Questo modulo va riempito con le indicazioni atte ad identificare il debitore e inviato, in busta chiusa, al comando militare competente.

3. L'Ufficio non dovrà procurarsi altre informazioni che quelle menzionate dall'art. 17. Avvertirà il creditore che il debitore è al beneficio della sospensione dell'esecuzione e che il comando militare competente è stato invitato a far conoscere, a tempo debito, la data alla quale il debitore sarà stato licenziato o congedato.

4. Ove, mediante la risposta del comando militare o in altro modo, non abbia potuto accertare che la sospensione dell'esecuzione ha preso fine, l'Ufficio darà corso senz'altro alla domanda del creditore. Se invece constatata che l'interruzione annunciata dal comando militare non è tale da por fine alla sospensione dell'esecuzione, l'Ufficio rinnoverà la sua domanda servendosi di nuovo dell'apposito modulo.

In nome del Tribunale federale svizzero,

*Il Presidente :*

**Léon Robert.**

*Il Cancelliere :*

**Welti.**

**Riproduzione del modulo :**

All'Ufficio di esecuzione di

Indicazioni che fornirà  
l'Ufficiale di esecuzione  
e fallimenti.

Cognome e nome : .....

Professione : .....

Domicilio : .....

Anno di nascita : .....

Grado : .....

Incorporazione : .....

Indicazioni che fornirà  
il comando militare.

è stato

licenziato il ..... \*

dispensato dal servizio per ..... giorni \*

congedato per ..... giorni \*

ha fatto, durante gli ultimi  
trenta giorni precedenti

il suo licenziamento \*,

la sua dispensa \*,

il suo congedo \*,

..... giorni di servizio.

Data : .....

Bollo e firma :

\* Cancellare quanto non fa al caso.